



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, dell'11.09.2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al N. 5856/2017 R.G. promossa da:

DOUAD MOHDSAID ABU HASSIRA, nato a Bahrain (Giordania), il 20.1.1963,

ANNA MUGNANO, nata ad Acerra (NA), il 06.07.1963,

BENEDETTO ABU HASSIRA, nato a San Felice a Cancellò (CE), il 25.01.1990,

ALESSIO ABU HASSIRA, nato a San Felice a Cancellò (CE), il 21.10.1992,

tutti residenti in Vairano Patenora (CE), alla via Quercia Secca n.9, nella qualità di eredi legittimi della *de cuius* **Abu Hassira Mariam**, nata a Maddaloni (CE), il 24.08.1996, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo GIORDANO, presso il quale elettivamente domiciliario in Vairano Scalo (CE), alla via Abruzzi, n.56, come da procura in atti,

RICORRENTI

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti,

RESISTENTE

Oggetto: Ratei pensione invalidità civile

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza e note di trattazione.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 4.7.2017 i ricorrenti in epigrafe - premesso *che* l'INPS, con provvedimento del 30.10.2000, aveva deliberato in favore della minore Abu Hassira Mariam la concessione delle provvidenze economiche per l'invalidità civile (pensione n.7506533) con decorrenza dal 01.04.1999 - hanno dedotto *che*, con effetto dal 01.12.2000, veniva corrisposto il rateo mensile della provvidenza economica riconosciuta e *che* i ratei maturati dal 01.04.1999 fino al 30.11.2000, invece, per l'ammontare di £. 16.053.160 (pari ad € 8.290,76) venivano accantonati.

Hanno poi lamentato *che*, con comunicazione del 22.05.2001, l'Istituto di Previdenza aveva informato gli esercenti la potestà genitoriale della possibilità di riscuotere tali somme accantonate su autorizzazione del Giudice Tutelare.

Hanno fatto rilevare *che*, in mancanza di tale provvedimento, si era reso necessario attendere il compimento del diciottesimo anno di età della minore (24.08.2014) per la riscossione di dette somme in proprio e *che*, in data 13.01.2015, dopo alcuni mesi dal compimento della maggiore età, la minore era deceduta a causa delle precarie condizioni di salute.

Dolendosi *che* i solleciti di pagamento rivolti all'INPS *iure successionis* non hanno avuto alcun riscontro, hanno chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento in proprio favore, nella qualità di eredi legittimi della *de cuius*, della somma di € 8.290,76 oltre interessi legali con decorrenza dal 23.03.2000, quali ratei maturati ed accantonati dal 01.04.1999 al 30.11.2000, di cui alla pensione invalidità civile n.7506533.

Il tutto con vittoria di spese e attribuzione per anticipo fattone.

L'INPS si è costituito in giudizio ed ha eccepito, oltre che l'improcedibilità e l'improponibilità per assenza di domanda amministrativa, la decadenza e la prescrizione sia quinquennale che decennale dei ratei della prestazione assistenziale in questione, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda. Vinte le spese.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Orbene, avuto riguardo alle eccezioni dell'Ente previdenziale, il Tribunale osserva quanto segue.

L'Inps ha, *in primis*, eccepito l'**inammissibilità** della domanda in quanto non proposta secondo il rito dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c.; priva di pregio giuridico si appalesa siffatta obiezione, atteso che *thema decidendum* non è l'accertamento del requisito sanitario richiesto al fine della provvigione, quanto la sola riscossione dei ratei accantonati della stessa, essendo stato il diritto già compiutamente riconosciuto – né è in contestazione tra le parti siffatto aspetto -.

L'Inps ha altresì aggiunto – ma una tale doglianza è parimenti infondata – che l'assenza di una domanda amministrativa *ad hoc* nel caso di specie sarebbe determinante ai fini della **improponibilità** del ricorso introduttivo del giudizio.

Ebbene, come l'Ente previdenziale stesso non manca di sottolineare nei suoi scritti difensivi, l'art. 20 comma 3 L. 102/2009 di conversione del d.l. 78/2009 chiarisce:

“3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali”.

È evidente che il referente normativo invocato faccia espresso riferimento ai casi in cui si intenda chiedere un beneficio non ancora conseguito, diversamente dalla fattispecie odierna, in cui – si ribadisce – non è controverso l'*an* del diritto.

L'Ente si è difeso, altresì, eccependo l'intervenuta **decadenza** ai sensi dell'**art. 47 DPR 639/1970** come modificato dall'art. 38 comma 1 lettera d) e 4 DL 98/2011, convertito nella legge 111/2011.

L'Istituto della decadenza è previsto dall'art. 47 comma 3 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 come autenticamente interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103 conv. nella l. 1° giugno 1991 n. 166 (ed entrato in vigore il 2 aprile 1991), riconosciuto legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 246 del 3 giugno 1992.

In virtù dell'invocato disposto di cui all'art. 38 della legge n. 111\2011, che ha convertito con modifiche il Decreto-legge n. 98 del 2011 e, in particolare il comma 1 lett. d), sono state apportate le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni:

- all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: *“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.*
- nonché è stato previsto, al 4 comma, che *“Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”* (6 luglio 2011), introducendo in tal modo una retroattività attenuata.

Con l'aggiunta, all'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, di un comma che estende la decadenza alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, viene stabilito che nel caso di adempimento parziale o anche integrale ma senza gli accessori, il richiedente dovrà comunque agire per la parte residua nei termini di decadenza, e non più solo di prescrizione. Sul punto un recente orientamento della Corte di Cassazione chiarisce come i termini di decadenza previsti in materia di contenzioso giudiziario previdenziale siano

sottratti alla disponibilità delle parti, in quanto previsti da norme inderogabili di ordine pubblico (art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, *cfr.* Cass. sez. Lav., n. 10376/2015).

Sicché, nel caso in esame questo Giudice ritiene che non possa applicarsi il predetto termine di decadenza, non versandosi in ipotesi di riconoscimento parziale della prestazione chiesta o di richiesta di pagamento di accessori del credito; difatti, parte ricorrente - n.q. di eredi - ha allegato che la *de cuius* era già titolare della pensione d'invalidità civile e su tale circostanza non vi sono contestazioni. Piuttosto, ciò che resta controverso è la spettanza di alcuni ratei della prestazione, essendo stati liquidati in favore dell'allora minore ed accantonati.

E se è stato compiutamente asseverato in giudizio (*cfr.* alleg. 1 – comunicazione del 30.10.2000, che è giustappunto un modello TE08) che la liquidazione dei ratei era già avvenuta (*cfr.* importo indicato nella predetta comunicazione) da parte dell'Istituto, non soltanto non vi era necessità di domanda amministrativa, ma non può trovare applicazione nemmeno l'istituto della decadenza, che presuppone l'inerzia colpevole del titolare.

Quanto all'invocato decorso del termine prescrizione previsto dalla normativa speciale, preme porre in luce il meccanismo di operatività del regime della **prescrizione** dei ratei delle prestazioni previdenziali, che non presenta marcate differenze rispetto alla disciplina del codice civile.

Secondo i principii generali, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e la prescrizione è interrotta dalla notificazione di qualunque atto che valga a costituire in mora il debitore, secondo quanto dappresso verrà diffusamente illustrato.

Quanto ai **termini**, com'è noto il codice civile fissa in dieci anni il termine di prescrizione ordinaria, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente. La legislazione previdenziale contiene però una norma speciale - art. 129, comma 1, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 – che prevede un termine di prescrizione quinquennale per le *“rate di pensione liquidate e non riscosse”*.

Dal combinato disposto scaturisce un doppio regime prescrizione, quinquennale nel caso in cui l'ente previdenziale abbia riconosciuto e liquidato la prestazione, e decennale negli altri casi.

La riforma del 2011, con il sopra riportato **art. 38, comma 1, lett. d, n. 2, DL 98/2011**, convertito, con modificazioni in Legge 15 luglio 2011, n. 111, pone fine a questo doppio regime, ed allinea a cinque anni i termini di prescrizione dei ratei pensionistici, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, nonché delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni.

Tale norma prevede, invero, che *“dopo l'articolo 47 è inserito il seguente: **47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale***

dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.

La normativa nuova non richiama esplicitamente le prestazioni di tipo **assistenziale**, i ratei per crediti a titolo di provvidenze di invalidità civile, per cui si ritiene che esse continuino ad essere assoggettate alla disciplina generale prevista dal codice civile, come segue:

- i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, del codice civile;
- i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 del codice civile.

Ad ogni buon conto, pur volendo verificare se la prescrizione è maturata alla stregua della riforma poc'anzi detta, va osservato che l'Inps eccepisce la scure della prescrizione per i ratei di pensione INVCIV non corrisposti, ritenendo correttamente che si tratti di ratei liquidati e non riscossi, in quanto accantonati, come previsto dalla normativa (invero già prima della invocata riforma del 2011).

Il vero *punctum dolens* della vicenda che ci occupa è individuare esattamente il ***dies a quo*** del decorso prescrizionale, *id est*: se la prescrizione, sia essa quinquennale o sia essa decennale, decorra da quando vi è stata la liquidazione della prestazione, con accantonamento degli arretrati (il 30.10.2000), piuttosto che da quando la titolare del beneficio poteva esercitare in proprio il diritto alla relativa riscossione (24.8.2014, al compimento della maggiore età).

Nella prima ipotesi, è fuor di dubbio che sarebbe tutto prescritto.

Nella seconda ipotesi, caldeggiata dalla Difesa di parte ricorrente, occorrerebbe tenere in considerazione le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), che si applicano dal 1° gennaio 2012.

Va precisato, infatti, che con il **messaggio INPS n° 220 del 04/01/2013** sono state recepite le indicazioni contenute nella nota n. 4496 del 24 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui vengono fornite istruzioni operative riguardanti la materia della **prescrizione dei ratei arretrati** dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni (in applicazione del predetto art. 38, comma 1, lettera d), n. 2 e comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011).

Tali istruzioni prevedono una modifica alla durata del termine di prescrizione dei trattamenti pensionistici.

Per ciò che in questa sede interessa, il diritto ai ratei arretrati, anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti

pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati dopo il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato articolo 38), - in questo caso agosto 2014 - si prescrive in **cinque anni**, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data.

Con la conseguenza che le due messe in mora del 2016 (*cfr.* alleg. 7 e 8, *diffide di pagamento* del 23.3.2016 e del 5.4.2016) e poi il ricorso giudiziale incardinato l'anno dopo sarebbero tempestivi ed impeditivi dello spirare del termine.

Orbene, il presupposto da cui far partire il ragionamento è che per i ratei di pensione, liquidati d'ufficio dall'Inps, era preciso onere del privato beneficiario di attivarsi per la riscossione.

Agli atti (*cfr.* alleg. 2) vi è la comunicazione dell'Ufficio Pensioni dell'Agenzia INPS di Napoli Nord-Afragola, del 22.5.2001, del seguente tenore testuale:

*“Oggetto: Provvidenza economica in favore di invalidi civili e dei sordomuti (intestato alla minore).
Con provvedimento pari numero in data 30/10/2000 è stata deliberata in favore del minore in oggetto la concessione delle provvidenze economiche. Per la definizione della pratica è necessario far pervenire a questo ufficio DECRETO DEL GIUDICE TUTELARE (da richiedere in Pretura) che autorizzi la Signoria Vostra, in quanto esercente la potestà familiare, a riscuotere la detta provvidenza [...]”.*

Era orientamento consolidato, infatti, all'epoca, ritenere che il parere del giudice tutelare fosse necessario al fine della riscossione di capitali in favore di soggetti minorenni.

Solo in epoca successiva, con **messaggio n. 3606 del 26 marzo 2014**, l'Inps ha chiarito che non serve l'autorizzazione del Giudice tutelare per l'apertura e la gestione (versamenti e prelievi) di un conto corrente intestato al minore beneficiario dell'indennità di accompagnamento o di frequenza.

Al riguardo, nel messaggio viene precisato come le operazioni relative all'accredito dell'indennità di frequenza o dell'indennità di accompagnamento (dunque prestazioni di carattere assistenziale) siano da qualificarsi quali **atti di ordinaria amministrazione** di cui all'art. 320, comma 1, codice civile (*cfr.* Tribunale di Civitavecchia n. 2269 del 26/11/2013) e come tali gestiti direttamente da chi esercita la potestà genitoriale per l'assistenza e la cura del minore.

In pratica, si tratta di somme elargite a scadenza periodica che non costituiscono proventi da lavoro del minore e non rientrano di conseguenza nel concetto di “capitale” di cui all'**art. 320 del codice civile**, che riguarda invece somme incassate *una tantum* e destinate a produrre frutti nel lungo periodo.

Tali indennità sono quindi nella piena disponibilità dei genitori, senza che si renda necessaria alcuna specifica autorizzazione del giudice. Ne deriva che il rappresentante legale del minore ha facoltà di compiere, senza specifica autorizzazione da parte del giudice, tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa l'apertura

e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione (cfr. Cass. 13 maggio 2014, n. 10654).

Lo stesso discorso va fatto anche nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità in oggetto, non incidendo le modalità di erogazione dell'indennità sulla natura giuridica della stessa.

A tali principi giurisprudenziali si sono uniformate poi le condizioni generali di contratto di molte banche e di Poste italiane, dove viene indicato che: *“l'apertura del conto corrente o del libretto nominativo speciale intestato al minore può essere effettuata da entrambi i genitori oppure da uno solo munito di delega; gli esercenti la potestà genitoriale, poi, possono compiere le operazioni di versamento e di prelievo disgiuntamente (con determinati limiti massimi giornalieri) o congiuntamente (senza limiti entro l'importo del saldo disponibile)”*.

Tali chiarimenti da parte dell'Ente Previdenziale si sono resi necessari proprio a seguito delle numerose difficoltà riscontrate da molti cittadini nell'apertura e/o nella gestione di conti corrente o libretti nominativi intestati a minori destinatari di prestazioni assistenziali – ed è ciò che è successo anche nel caso di specie, in cui requisito per la riscossione è stato individuato dallo stesso Inps nel decreto autorizzatorio del giudice tutelare -.

Orbene, pur nella vigenza all'epoca (2000-2001) dell'erronea “interpretazione” della riscossione dei ratei di prestazioni assistenziali, ricondotta all'alveo degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e, dunque, necessitante di autorizzazione, il principio generale a cui fare riferimento è quello di cui all'**art. 2935 c.c.**, rubricato *“Decorrenza della prescrizione”*, a tenore del quale: *“La prescrizione comincia a decorrere **dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere**”*. Nella Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942 viene chiaramente esplicitato che *“l'espressione deve essere intesa con riferimento alla possibilità legale, non influenzando sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto”*.

Illuminante è un recentissimo arresto della S.C., che ha ribadito che *“L'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto”* (cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13343 del 28 aprile 2022 - Nella specie, la S.C. ha escluso che, ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, assumano rilievo le incertezze giurisprudenziali in ordine al soggetto passivamente legittimato, alla natura della responsabilità dello Stato ed al giudice interno munito di giurisdizione).

La Corte continua: *“A prescindere dalla circostanza, infatti, che la prescrizione può ben essere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti dalla incertezza di quelli giudiziali; a prescindere da ciò, l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'articolo 2935 c.c., è fatta consistere in un fatto impeditivo, consiste solo negli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto (cfr. Cass. 21495/2005; Cass. 3584/2012; Cass. 2126/2014), non già nelle incertezze – giurisprudenziali – circa le modalità di esercizio, o la qualificazione dell'azione: il fatto impeditivo è da ritenersi alla stregua di un impedimento direttamente posto dalla legge all'esercizio del diritto; mai ovviamente l'incertezza sulla giurisdizione può ritenersi tale, né lo è, a maggior ragione, l'incertezza sulla qualificazione giuridica del diritto fatto valere”*.

Del resto, è consolidato orientamento quello per cui l'inerzia, dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. 19193/2018; Cass. 22072/2018): a maggior ragione non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive, vale a dire all'incertezza giurisprudenziale su alcuni aspetti dell'azione da esercitare, come parrebbe essersi verificato nel caso in esame, in cui la Difesa sembra paventare che parte ricorrente sarebbe stata “tratta in inganno” dall'Ente Previdenziale, che aveva richiesto il decreto autorizzatorio del giudice tutelare.

È vero che la vicenda che occupa risale al 2001, quando l'INPS ha comunicato che serviva l'autorizzazione in parola, alla stregua dell'orientamento allora dominante; ma non v'è nemmeno traccia alcuna agli atti che i legali rappresentanti della minore abbiano richiesto il decreto autorizzatorio al G.T., di fatto rinunciando deliberatamente alla possibilità di esercitare il diritto; i genitori hanno volontariamente abdicato alla riscossione, preferendo attendere il compimento della maggiore età della figlia.

L'incertezza sulla titolarità del diritto e sui suoi presupposti si vince agendo in giudizio, mentre l'impedimento legale non si vince agendo in giudizio.

Ebbene, di vera inerzia si tratta, laddove si consideri che i genitori non avevano invece avuto esitazione nell'avviare l'iter per il riconoscimento della prestazione in favore della figlia, mentre per la riscossione non si sono attivati nemmeno con il minimo della diligenza, interrompendo il decorso del termine con una semplice messa in mora stragiudiziale.

Va, altresì, rammentato che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo **art. 2941 c.c.** prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (in motivazione, cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 22072 del 11 settembre 2018).

Ad ulteriore conforto di quanto sin qui ricostruito, a scardinare la prospettazione attorea secondo cui il *dies a quo* della prescrizione coinciderebbe con il compimento della maggiore età da parte della minore, in quanto titolare del diritto in proprio, vi è infine il disposto dell'**art. 2942 c.c.**, che molto chiaramente statuisce:

“La prescrizione rimane sospesa:

1) contro i minori non emancipati [316] e gli interdetti per infermità di mente [414], per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;

2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra”.

Questo articolo prevede e disciplina cause di sospensione della prescrizione dovute ad una particolare condizione in cui si trova il titolare del diritto.

La sospensione disposta dal n. 1 era già voluta dal vecchio codice del 1865 (art. 2120) ma va rilevato che essa, ora, poggia su di un diverso presupposto: infatti, mentre l'art. 2120 richiedeva per la sospensione solo la condizione di minore non emancipato o di interdetto per infermità di mente; l'articolo in esame, al contrario, ritenendo, e non senza ragione, quella norma ispirata ad un favore eccessivo, quando gli incapaci hanno un rappresentante legale cui incombe di far valere i diritti loro spettanti, ha condizionato la sospensione solo all'ipotesi che manchi il rappresentante dell'incapace.

Si legge nella Relazione del Guardasigilli al codice, da cui è agevole arguire la *ratio* della disposizione: *“Per ciò che concerne le cause di sospensione della prescrizione dipendenti dalla condizione del titolare del diritto, mi è parsa ispirata a eccessivo favore verso i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente la norma del primo capoverso dell'art. 2120 del codice anteriore. Quando costoro hanno un rappresentante legale, al quale incombe di far valere i diritti loro spettanti, non v'è ragione perché la prescrizione sia sospesa. Ho pertanto previsto l'ipotesi che manchi il rappresentante legale dell'incapace, e per questa ipotesi ho stabilito che la prescrizione rimane sospesa per tutto il tempo in cui non v'è il rappresentante e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità (art. 2942, n. 1) [...]”.*

Di poi, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 2211/2007) ha aggiunto: *“L'ipotesi di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2942, n. 1, c.c. (relativa ai minori non emancipati e agli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità) si verifica non soltanto quando il minore non emancipato o l'interdetto siano privi di rappresentante legale, ma anche quando tale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato, imponendosi un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che altrimenti violerebbe l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento tra il minore non emancipato o l'interdetto privo di legale rappresentante ed il minore e l'interdetto il cui legale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato”.*

Ebbene, tenendo in debita considerazione l'insegnamento per cui "I casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione. Limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto [...]" (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4191 del 19 dicembre 1975), non v'è dubbio allora che i legali rappresentanti sono incorsi in una colpevole inerzia nell'esercizio del diritto per cui è causa, facendolo cadere sotto la scure inesorabile della prescrizione.

Per tali ragioni, il ricorso dev'essere rigettato.

La rituale dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., esonera dalla disciplina delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, così definitivamente provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) nulla per le spese di lite.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*